

# **OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE**

Roma 2 - 3 dicembre 2004

## **LA SITUAZIONE DELL'ELABORAZIONE DEGLI STATUTI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO**

(XII Aggiornamento e quadro di sintesi  
dello stato dell'arte dei lavori al 30 novembre 2004)

**A cura di:**

Massimo Misiti

Consulente per la normazione  
del Consiglio regionale delle Marche

In base allo stato dell'arte del 31 agosto 2004 relativo alla elaborazione degli Statuti regionali risultava che:

- n. 8 Regioni (**Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia, Toscana ed Umbria**)<sup>1</sup> hanno approvato, in seconda lettura, i nuovi Statuti regionali;
- n. 3 Regioni (**Campania, Marche e Piemonte**)<sup>2</sup> hanno approvato, in prima lettura le nuove Carte statutarie regionali;
- n. 2 deliberazioni legislative statutarie regionali (**Toscana ed Umbria**)<sup>3</sup> sono state impugnate dal Governo, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.

Nel periodo in esame è da rilevare che:

- il Consiglio regionale della Regione **Piemonte** ha approvato, in seconda lettura, il nuovo Statuto regionale nella seduta del 19 novembre 2004;
- il Consiglio regionale della Regione **Marche**, nella seduta del 4 ottobre 2004, ha modificato alcune disposizioni dello Statuto e lo ha riapprovato, quindi, in prima lettura;
- il Consiglio regionale della Regione **Campania** non ha ancora approvato, in seconda lettura, la nuova Carta statutaria regionale in quanto nelle sedute del 23-24 novembre non è stato raggiunto il numero legale;
- altre tre deliberazioni legislative statutarie (**Abruzzo, Emilia Romagna e Liguria**) sono state impugnate dal Governo, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione<sup>4</sup>.

Si fa presente che le Regioni **Campania**<sup>5</sup> e **Marche**<sup>6</sup> dovrebbero approvare, in seconda lettura, i nuovi Statuti entro i primi di dicembre.

---

<sup>1</sup> In ordine cronologico, sono state approvate, in seconda lettura le Carte statutarie regionali delle seguenti Regioni:

- **Puglia** (seduta Consiglio regionale del 3-4 febbraio 2004);
- **Calabria** (seduta Consiglio regionale del 6 luglio 2004);
- **Toscana** (seduta Consiglio regionale del 19 luglio 2004);
- **Umbria** (seduta Consiglio regionale del 29 luglio 2004);
- **Lazio** (seduta Consiglio regionale del 3 agosto 2004);
- **Emilia Romagna** (seduta Consiglio regionale del 14 settembre 2004);
- **Abruzzo** (seduta Consiglio regionale del 21 settembre 2004);
- **Liguria** (seduta Consiglio regionale del 28 settembre 2004).

<sup>2</sup> In ordine cronologico sono state approvate, in prima lettura, le nuove Carte statutarie regionali delle seguenti Regioni:

- **Marche** (seduta Consiglio regionale del 22 luglio 2004);
- **Piemonte** (seduta Consiglio regionale del 6 agosto 2004),
- **Campania** (seduta Consiglio regionale del 18 settembre 2004).

<sup>3</sup> Il Governo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle deliberazioni legislative statutarie delle Regioni **Toscana ed Umbria** rispettivamente con deliberazioni del 3 agosto e 3 settembre 2004.

<sup>4</sup> La deliberazione legislativa statutaria dell'**Emilia Romagna** è stata impugnata dal Governo con deliberazione dell'8 ottobre 2004. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2004 sono state impuginate le Carte statutarie regionali dell'Abruzzo e della Liguria.

<sup>5</sup> Il Consiglio regionale della Regione **Campania** è stato convocato l'1 dicembre 2004, con eventuale prosecuzione il 2 e 3 dicembre, per esaminare la pdl inerente la disciplina del referendum statutario e quella concernente la legge elettorale regionale. Nella stessa seduta è prevista l'approvazione, in seconda lettura, della nuova Carta statutaria regionale.

Considerato l'elevato numero delle deliberazioni legislative statutarie impugnate dal Governo (**Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Toscana ed Umbria**) si è ritenuto utile elaborare delle tavole sinottiche (allegato A) al fine di consentire una rapida analisi delle impugnazioni medesime.

Si sottolinea, a tale proposito, che nel suddetto allegato è stata predisposta, per ciascuna disposizione censurata, una scheda nella quale sono state riportate:

- le motivazioni relative all'impugnazione;
- le disposizioni simili degli altri Statuti regionali impugnate per gli stessi motivi;
- le disposizioni "di contenuto analogo" delle Regioni che hanno approvato, alla data del 30 novembre 2004, in seconda lettura le proprie Carte statutarie (**Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana e Umbria**), per effettuare un confronto con quelle impugnate.

E' da evidenziare, inoltre, che sono stati sollevati dubbi sulla procedura di approvazione dello Statuto della Regione **Lazio** (vedasi sulla questione gli interventi di S. Ciccanti, E. Rossi e A. Chiappetti pubblicati sulla Rivista telematica "Osservatorio sul federalismo e processi di governo", n. 22/2004).

Lo Statuto della Regione **Lazio** è stato approvato, in prima lettura, il 12 maggio 2004, susseguentemente il Consiglio regionale è stato convocato il 29 luglio 2004, per l'approvazione in seconda lettura della nuova Carta statutaria.

Come è noto l'art. 123 della Costituzione stabilisce che le deliberazioni statutarie devono essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti delle Assemblee regionali. Nelle sedute del 29 luglio hanno votato a favore 28 consiglieri, mentre 9 si sono astenuti e 2 hanno votato contro.

Non essendo stata raggiunta la maggioranza prescritta dalla Costituzione (31 su 60 consiglieri), la proposta di Statuto doveva essere respinta e, pertanto, l'iter avrebbe dovuto riprendere dall'inizio.

Il Presidente del Consiglio regionale ha dichiarato, invece, approvato lo Statuto regionale. Successivamente il 3 agosto, su proposta della Giunta per il Regolamento, il Consiglio regionale ha dichiarato all'unanimità la nullità del voto in quanto era stato violato l'art. 42 del Regolamento interno.

Tale disposizione stabilisce che, prima di ogni votazione per appello nominale, il Presidente del Consiglio deve ammonire i consiglieri del significato del SI e del NO. All'appello si procede seguendo l'ordine alfabetico.

La vicenda dell'approvazione dello Statuto ha acceso una forte reazione politica da parte della minoranza consiliare e non si escludono in futuro ricorsi in merito.

---

<sup>6</sup> Il Consiglio regionale delle Marche è convocato il 4 dicembre 2004 per l'approvazione, in seconda lettura, del nuovo Statuto regionale.

Per quanto concerne le altre Regioni (**Basilicata, Lombardia, Molise e Veneto**), si evidenzia quanto segue.

Le Commissioni delle Regioni **Basilicata** e **Veneto** hanno rispettivamente licenziato la proposta di Statuto in data 22 dicembre 2003 e 6-7 agosto 2004.

Per quanto concerne la Regione **Basilicata** si rileva che nonostante la Commissione abbia licenziato già da tempo la proposta, nella fase attuale l'Assemblea non ha ancora adottato la deliberazione legislativa statutaria<sup>7</sup>.

Per quanto riguarda la Regione **Veneto** è da rilevare che il Consiglio regionale, nonostante abbia dedicato diciannove sedute alla proposta di Statuto, non ha proceduto all'esame del testo per problemi politici. Nella seduta dell'8 ottobre 2004, su proposta del relatore, il Consiglio ha votato a maggioranza il rinvio del testo statutario in Commissione.

La Commissione della Regione **Molise**, in data 16 settembre 2004, ha concluso le consultazioni esterne sulla proposta di Statuto. Attualmente la proposta di legge statutaria è ancora all'esame della Commissione. Si evidenzia che nella Regione Molise non si voterà nel 2005 in quanto le elezioni regionali si sono già svolte l'11 novembre 2001.

Nella seduta dell'1 dicembre 2004 è previsto l'esame in Consiglio di alcuni ordini del giorno sottoscritti dai componenti della Commissione relativi alle modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e il numero dei consiglieri regionali.

Per quanto concerne, infine, la Commissione della Regione **Lombardia** è da rilevare che la Commissione per la revisione statutaria non ha iniziato ancora l'esame dell'articolato del nuovo Statuto regionale, che è stato predisposto dagli esperti (bozza tecnica del 30 giugno 2003) di supporto alla Commissione medesima.

Considerato che mancano ormai pochi mesi alla scadenza dell'attuale legislatura, in questa fase bisogna tenere conto, come già evidenziato in precedenza:

- della durata temporale per l'esame dei ricorsi da parte della Suprema Corte sino alla sentenza;

---

<sup>7</sup> Il Consiglio regionale della Regione **Basilicata** era stato convocato in sessione straordinaria nei giorni 25 febbraio, 2, 15, 22 e 29 marzo, 5 e 19 aprile 2004 per l'esame, in prima lettura, del nuovo Statuto regionale. A seguito della posizione assunta dalla minoranza di non partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, la proposta di Statuto non è stata esaminata da parte dell'Assemblea regionale. Di conseguenza è stato annullato il calendario dei lavori sullo Statuto e, pertanto, è stata rinviata la discussione in aula, anche degli emendamenti presentati dai Consiglieri. Il Consiglio regionale della **Basilicata** è stato convocato, poi, il 30 e 31 luglio 2004, per esaminare il nuovo Statuto regionale. In quest'ultima seduta è stato messo in votazione l'articolo 1 che però non è stato approvato e, pertanto, la seduta è stata sospesa. Alla luce dell'esito della votazione, il Consiglio regionale ha deciso di rinviare al 13 settembre p.v. la discussione del nuovo Statuto regionale. Anche in questa seduta, non sono stati approvati gli articoli 1 subemendato e 2, quindi, la seduta è stata di nuovo sospesa.

- del fatto che alcune Regioni (**Campania e Marche**) approveranno gli Statuti in seconda lettura e, quindi, non si possono escludere altri ricorsi da parte del Governo.

Tali situazioni potrebbero impedire in alcune Regioni la conclusione del processo costituente, prima della fine dell'attuale legislatura.

L'allegato "B", riporta sinteticamente l'aggiornamento dello stato dell'arte dei lavori relativi all'elaborazione degli Statuti regionali al 30 novembre 2004, tenendo conto di quanto già rilevato nelle precedenti relazioni del 26 settembre e 5 dicembre 2002, 7 febbraio, 11 aprile, 12 giugno, 25 settembre, 4 dicembre 2003, 5 febbraio, 1° aprile, 3 giugno 2004 e 23 settembre 2004.

Nell'allegato, in particolare, sono evidenziati:

- i progetti organici o parziali di revisione statutaria formalmente presentati;
- gli articolati definiti o licenziati dalle Commissioni e quelli approvati dai Consigli regionali.

a cura di **Ilaria Buglioni**

(Area dei processi normativi – Consulenza per la normazione)

<b>DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI</b>	
<b>Regione Abruzzo</b> <b>(delib. Consiglio Ministri</b> <b>28 ottobre 2004)</b>	L'art. 2 comma 3 ultimo periodo, prevede la partecipazione della Regione all'attuazione e alla esecuzione degli accordi internazionali dello Stato. La disposizione contrasta con l'art. 117, comma 5 Cost., nella parte in cui omette il riferimento al rispetto delle norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato.
<b>Regione Emilia Romagna</b> <b>(delib. Consiglio dei Ministri</b> <b>8 ottobre 2004)</b>	L'art. 13, comma 1, lettera a), ove prevede che la Regione provveda a dare esecuzione ed attuazione agli accordi internazionali "stipulati" dallo Stato e non già anche ratificati, non appare conforme all'articolo 6, comma 1, della legge n. 131/2003, che prevede la possibilità delle Regioni e delle province autonome di dare attuazione ed esecuzione agli accordi internazionali solo successivamente alla loro ratifica e non fin dal momento della stipula. Pertanto, la disposizione in esame viola l'articolo 117, comma 2, lettera a) della costituzione, che attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di politica estera.
<b>Regione Liguria</b> <b>(delib. Consiglio dei Ministri</b> <b>28 ottobre 2004)</b>	L'art. 4 , comma 2, prevede che "la Regione concorre alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede alla loro attuazione. Provvede, altresì, all'attuazione e all'esecuzione degli accordi comunitari". La norma eccede la competenza regionale, in quanto omette di menzionare il doveroso "rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza", in base a quanto disposto dall'art. 117, comma 5, della Costituzione.

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Calabria</b>	Art. 3, comma 2 2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, ... omissis ... provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
<b>Regione Lazio</b>	Art. 10, comma 2 2. (La Regione) Attua ed esegue, nelle materie di propria competenza, gli accordi internazionali conclusi dallo Stato, secondo le procedure stabilite dalla legge statale.
<b>Regione Piemonte</b>	Art. 15, comma 1 1. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato ... omissis ... provvede all'attuazione e alla esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
<b>Regione Puglia</b>	Non previste
<b>Regione Toscana</b>	Non previste
<b>Regione Umbria</b>	Art. 25, comma 5 5. La Regione provvede all'attuazione e alla esecuzione degli accordi internazionali nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.

### DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI

<p><b>Regione Toscana</b> <b>(delib. Consiglio Ministri</b> <b>3 agosto 2004)</b></p>	<p>L'art. 3, comma 6, laddove prevede la promozione, nel rispetto dei principi costituzionali, del diritto di voto agli immigrati, contrasta con l'art. 48 della Costituzione, il quale riserva il diritto di elettorato attivo ai soli cittadini italiani. Tale disposizione contrasta altresì con la competenza esclusiva statale in materia di organi dello Stato e leggi elettorali e di legislazione elettorale degli enti locali, di cui all'art. 117, comma 2, lett. f) e p) della Costituzione. Determina, altresì, una limitazione al potere di iniziativa legislativa proprio della regione, ai sensi dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione. Infatti, un'eventuale proposta di legge regionale alle Camere di segno contrario rispetto all'estensione del diritto di voto agli immigrati contrasterebbe con la disposizione statutaria sopra richiamata.</p>
<p><b>Regione Emilia Romagna</b> <b>(delib. Consiglio Ministri</b> <b>8 ottobre 2004)</b></p>	<p>L'art. 2, comma 1, lettera f) e correlato articolo 15, comma 1, laddove assicura, nell'ambito delle facoltà che sono costituzionalmente riconosciute alla Regione, rispettivamente il diritto di voto degli immigrati residenti ed il diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare a tutti coloro che risiedono nel comune del territorio regionale, contrasta con l'art. 48 della Costituzione, il quale riserva il diritto di elettorato attivo ai soli cittadini italiani. Tale disposizione contrasta, altresì, con la competenza esclusiva statale in materia di organi dello Stato e leggi elettorali e di legislazione elettorale degli enti locali, di cui all'art. 117, comma 2, lett. f) e p) della Costituzione. Determina, altresì, una limitazione al potere di iniziativa legislativa proprio della regione, ai sensi dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione. Infatti, un'eventuale proposta di legge regionale alle Camere di segno contrario rispetto all'estensione del diritto di voto agli immigrati contrasterebbe con la disposizione statutaria sopra richiamata.</p>

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Abruzzo</b>	Non previste
<b>Regione Calabria</b>	Non previste
<b>Regione Lazio</b>	Non previste
<b>Regione Liguria</b>	Art. 2, comma 3 3. La Regione persegue l'integrazione degli immigrati residenti nel proprio territorio, operando per assicurare loro il godimento dei diritti sociali e civili.
<b>Regione Piemonte</b>	Art. 11, comma 1 1. La Regione ... omissis ... promuove il rispetto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento agli immigrati ... omissis ...
<b>Regione Puglia</b>	Non previste
<b>Regione Umbria</b>	Non previste

## DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI

**Regione Toscana  
(delib. Consiglio Ministri  
3 agosto 2004)**

L'art. 4, comma 1, lettera h) prevede che la Regione persegua tra le finalità prioritarie "il riconoscimento delle altre forme di convivenza". La citata disposizione esula dalle competenze regionali e segnatamente dalla fonte statutaria. In particolare, il riconoscimento è suscettibile di equiparare giuridicamente le altre forme di convivenza alla famiglia fondata sul matrimonio, - la cui "tutela e valorizzazione" è riconosciuta all'articolo 4, comma 1, lettera g) della legge statutaria -, operando un'invasione della competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento civile", ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della Cost.

Inoltre l'articolo 29 della Costituzione stabilendo inequivocabilmente che "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio", esclude, di conseguenza, il riconoscimento giuridico di forme di convivenza ulteriori e diverse che, seppur ricomprese tra le finalità che la Regione intende perseguire, attengono comunque ad ambiti e materie sottratte alla competenza legislativa regionale.

Risulta altresì violato l'art. 2 Cost., che prevede il riconoscimento da parte della Repubblica solamente dei diritti inviolabili dell'uomo ... nelle formazioni sociali, e non il riconoscimento di generiche ed ampie forme di convivenza.

Si evidenzia, infine, che tale riconoscimento, non essendo ricompreso nei rapporti etico-sociali della Carta costituzionale, risulta in contrasto con l'art. 123 Cost., il quale prevede che lo Statuto debba essere predisposto in armonia con la Costituzione stessa.

**Regione Umbria  
(delib. Consiglio Ministri  
3 settembre 2004)**

L'articolo 9, comma 2, prevede che la regione tuteli "forme di convivenza", oltre alla famiglia. La citata disposizione esula dalle competenze regionali e segnatamente dalla fonte statutaria. Tale disposizione equipara giuridicamente le altre forme di convivenza alla famiglia fondata sul matrimonio, operando un'invasione della competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento civile", ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della Cost.

Inoltre, l'articolo 29 della Costituzione stabilendo inequivocabilmente che "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio", esclude, di conseguenza, il riconoscimento giuridico di forme di convivenza ulteriori e diverse che, seppur ricomprese tra le finalità che la Regione intende perseguire, attengono comunque ad ambiti e materie sottratte alla competenza legislativa regionale. Risulta altresì violato l'art. 2 Cost., che prevede il riconoscimento da parte della Repubblica solamente dei diritti inviolabili dell'uomo... nelle formazioni sociali, e non la tutela di generiche ed ampie forme di convivenza. Si evidenzia, infine, che tale tutela, non essendo ricompresa nei rapporti etico-sociali della Carta costituzionale, risulta in contrasto con l'art. 123 Cost., il quale prevede che lo Statuto debba essere predisposto in armonia con la Costituzione stessa.

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Abruzzo</b>	Art. 7, comma 1 1. La Regione ... omissis ... riconosce il valore fondamentale della famiglia come luogo di promozione sociale, di sviluppo e di tutela della persona; ... omissis ...
<b>Regione Calabria</b>	Art. 2, comma 2, lett. c) 2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi: c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi.
<b>Regione Emilia Romagna</b>	Art. 9, comma 1, lett. b) 1. La Regione ... omissis ... riconosce e valorizza: b) la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della persona e, in questo quadro, lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia, promuovendo le condizioni per il suo efficace svolgimento.
<b>Regione Lazio</b>	Art. 7, comma 2, lett. b) 2. Per il raggiungimento dei propri fini di sviluppo civile e sociale, la Regione, tra l'altro, ... omissis ... b) riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio e la sostiene nell'adempimento della sua funzione sociale.
<b>Regione Liguria</b>	Art. 2, comma 2, lett. a) 2. La Regione: a) tutela la persona e sostiene la famiglia rimuovendo gli ostacoli che ne limitano il pieno sviluppo.
<b>Regione Piemonte</b>	Non previste
<b>Regione Puglia</b>	Art. 5, comma 1 1. La Regione tutela l'infanzia e i diritti dei minori, degli anziani e della famiglia con adeguate misure di sostegno alle giovani coppie ed ai nuclei familiari socialmente svantaggiati.

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<p align="center"><b>Regione Toscana (delib. Consiglio Ministri 3 agosto 2004)</b></p>	<p>L'art. 4, comma 1, lettera l ) prevede che la Regione persegua, tra le finalità prioritarie, “la tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto per gli animali”. Tale disposizione esula dalla competenza legislativa della regione, ponendosi in contrasto con l’art. 117 comma 2, lett. s) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.</p>
--	--

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<p align="center"><b>Regione Abruzzo</b></p>	<p>Art. 9, commi 1 e 2 1. La Regione protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali, l’ambiente, l’assetto del territorio e il patrimonio rurale e montano, garantendone a tutti la fruizione; fa sì che le fonti di energia, le risorse e i beni naturali siano tutelati e rispettati; promuove l’integrazione dell’uomo nel territorio. 2. L’Abruzzo, Regione verde d’Europa, tutela e valorizza il proprio sistema di parchi e riserve, anche attivando il procedimento per acquisire dallo Stato le competenze e le risorse per realizzare le finalità ambientali.</p>
<p align="center"><b>Regione Calabria</b></p>	<p>Art. 2, comma 2, lett. r) e v) 2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi: ... omissis ... r) la protezione dell’ambiente, la salvaguardia dell’assetto del territorio e la valorizzazione della sua vocazione; v) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale;</p>
<p align="center"><b>Regione Emilia Romagna</b></p>	<p>Art. 3, comma 1, lett. a) 1. La Regione, al fine di assicurare le migliori condizioni di vita, la salute delle persone e la tutela dell’ecosistema, anche alle generazioni future, promuove: a) la qualità ambientale, la tutela della specie e delle biodiversità degli habitat, delle risorse naturali; ... omissis ...</p>
<p align="center"><b>Regione Lazio</b></p>	<p>Art. 9, comma 1 1. La Regione, nel rispetto delle norme di tutela, valorizza l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio naturale in ogni sua specificità e diversità biologica ...</p>
<p align="center"><b>Regione Liguria</b></p>	<p>Art. 2, comma 2, lett. i) 2. La Regione: ... omissis ... i) opera per salvaguardare e valorizzare il patrimonio ... omissis ... ambientale della Liguria e promuove lo sviluppo sostenibile;</p>

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Puglia</b>	<p>Art. 2, comma 2</p> <p>2. Il territorio della Regione Puglia è un bene da proteggere e da valorizzare in ciascuna delle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, storico-culturale e rurale.</p>
<b>Regione Piemonte</b>	<p>Art. 6</p> <p>1. La Regione valorizza il paesaggio e le bellezze naturali, garantendone a tutti la fruizione, agisce contro le fonti d'inquinamento, sostiene la ricerca e l'uso di risorse energetiche ecocompatibili e rinnovabili, adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche. Predisporre sistemi di prevenzione e piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale. Si adopera affinché le fonti di energia, la flora e la fauna siano tutelati, istituisce i parchi, le riserve naturali e gli ecomusei.</p> <p>2. La Regione riconosce il rispetto dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio al fine di garantire una corretta convivenza con l'uomo.</p>
<b>Regione Umbria</b>	<p>Art. 11, commi 1 e 2</p> <p>1. La Regione riconosce l'ambiente, il paesaggio ... omissis ... quali beni essenziali della collettività e ne assume la valorizzazione ed il miglioramento come obiettivi fondamentali della propria politica, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile.</p> <p>2. La Regione tutela il patrimonio montano e rurale, idrico e forestale ... omissis ... . Assicura la conservazione e la valorizzazione delle specie vegetali ed animali di carattere autoctono ... omissis ...</p>

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<p align="center"><b>Regione Toscana (delib. Consiglio Ministri 3 agosto 2004)</b></p>	<p>L'art. 4, comma 1, lett. m) prevede, che la regione persegua, tra le finalità prioritarie, “la tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico”. Analogamente al precedente punto 3, tale disposizione risulta invasiva della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dei beni culturali prevista dall'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.. Infatti, tale tutela è attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, facendo rientrare, invece, nell'ambito della legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della costituzione, la sola “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali”, che devono essere esercitate nel rispetto dei principi statali fissati nel decreto legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, così come affermato dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia (sentenze Corte Costituzionale n. 94/2003, 9/2004 e da ultimo n. 26/2004.</p>
--	--

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<p align="center"><b>Regione Abruzzo</b></p>	<p>Art. 8, comma 1 1. La Regione: ... omissis ... cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità regionali.</p>
<p align="center"><b>Regione Calabria</b></p>	<p>Art. 2, comma 2, lett. s) 2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi: ... omissis ... s) la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione ... (omissis)</p>
<p align="center"><b>Regione Emilia Romagna</b></p>	<p>Art. 3, comma 1, lett. a) 1. La Regione promuove: a) ... omissis ... la cura del patrimonio culturale e paesaggistico;</p> <p>Art. 6, comma 1, lett. g) 1. La Regione ... omissis ... opera per: g) la promozione e il sostegno della cultura, dell'arte e della musica, favorendo la conservazione dei beni culturali e paesaggistici.</p>
<p align="center"><b>Regione Lazio</b></p>	<p>Art. 9, comma 2 2. Nel rispetto delle norme di tutela, (la Regione) valorizza il patrimonio culturale, artistico e monumentale, salvaguardando, in particolare, i nuclei architettonici originali e l'assetto storico dei centri cittadini.</p>

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Liguria</b>	Art. 2, comma 2, lett. i) 2. La Regione: ... omissis ... i) opera per salvaguardare il patrimonio paesaggistico ... omissis ... della Liguria; g) conforma la propria azione alle caratteristiche della Liguria valorizzando le specificità storiche, linguistiche e culturali.
<b>Regione Piemonte</b>	Art. 7, commi 1 e 2 1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura. 2. La Regione coopera con lo Stato nei limiti e con le modalità previste dalla legge, alla tutela dei beni culturali.
<b>Regione Puglia</b>	Art. 12, comma 1 1. La Regione ... tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità.
<b>Regione Umbria</b>	Art. 11, comma 3 3. La Regione opera per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e paesistico umbro.

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<p align="center"><b>Regione Toscana (delib. Consiglio Ministri 3 agosto 2004)</b></p>	<p>L'art. 4, lettere n) ed o) dispongono “la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese” e della “valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata”. La successiva lett. p) del medesimo articolo prevede, altresì, “la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei”. Le norme risultano invasive della competenza esclusiva statale rispettivamente nella materia della tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost., come di recente affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13/01/2004 n. 14 (in riferimento alle lett. n) ed o) del citato art. 4), e della materia dell'ordinamento civile ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. (in riferimento alla lettera p) dell'articolo citato). In particolare, il settore della cooperazione, inteso come disciplina delle diverse forme e tipologie della stessa, è stato attribuito al Ministero delle Attività produttive dal d.lgs. 22/1/2004 n. 34, che ha novellato gli artt. 27 e segg. del d.lgs. n. 300/99, in riferimento al settore “politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e mutualità”.</p>
--	--

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<p align="center"><b>Regione Abruzzo</b></p>	<p>Art. 7, comma 5 5. La Regione ... omissis ... concorre all'ampliamento della base produttiva ed al sostegno delle attività produttive; ... omissis ... valorizza l'imprenditoria; valorizza e promuove il ruolo delle professioni intellettuali; tutela la dignità del lavoro in tutte le sue forme e contribuisce alla realizzazione della piena occupazione anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale ... omissis ...</p>
<p align="center"><b>Regione Calabria</b></p>	<p>Art. 2, comma 2, lett. i) e o) 2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi: ... omissis ... i) la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica; ... omissis ... o) la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione.</p>

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<p align="center"><b>Regione Emilia Romagna</b></p>	<p>Art. 5                      1. La Regione promuove politiche e regole che assicurino diritti, trasparenza e libera concorrenza nell'economia di mercato, per favorire la qualità dei prodotti e la creazione di ricchezza e di lavoro nello spirito dell'articolo 41 della Costituzione. A tal fine valorizza la libertà di iniziativa delle persone, ne favorisce lo sviluppo ed opera per:                      a) tutelare la libertà di iniziativa economica e la promozione della sua funzione sociale, riconoscendo nel lavoro e nell'impresa elementi essenziali per lo sviluppo complessivo della società;                      b) valorizzare e sviluppare, nello spirito dell'articolo 45 della Costituzione, la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro, per favorirne lo sviluppo sul piano sociale ed economico;                      c) favorire l'accesso, la qualificazione e la valorizzazione del lavoro professionale;                      d) promuovere l'innovazione ed il progresso scientifico e tecnologico.</p>
<p align="center"><b>Regione Lazio</b></p>	<p>Art. 7, comma 2, lett. n) e o)                      2. Per il raggiungimento dei propri fini di sviluppo civile e sociale, la Regione, tra l'altro:                      ... omissis ...                      n) favorisce le iniziative imprenditoriali che consentono l'incremento dei livelli occupazionali;                      o) promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità, riconoscendone la funzione sociale.</p> <p>Art. 8, comma 1                      1. La Regione persegue l'obiettivo dello sviluppo economico e del miglioramento della qualità della vita della popolazione secondo criteri di compatibilità ecologica e di agricoltura sostenibile, attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle rispettive comunità. Riconosce il mercato e la concorrenza e prevede l'intervento pubblico in tutti i casi e le situazioni in cui l'iniziativa privata non sia in grado di fornire adeguate prestazioni di interesse generale.</p>
<p align="center"><b>Regione Liguria</b></p>	<p>Art. 2, comma 2, lett. k)                      2. La Regione: ... omissis ...                      k) valorizza la libertà di iniziativa economica ed opera per assicurare la piena occupazione.</p>
<p align="center"><b>Regione Piemonte</b></p>	<p>Art. 5, comma 2                      2. La Regione concorre all'ampliamento delle attività economiche, nel rispetto dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile; tutela la dignità del lavoro, valorizza il ruolo dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle professioni, contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale. Promuove lo sviluppo della cooperazione. Tutela i consumatori, incentiva il risparmio e gli investimenti, sostiene lo sviluppo delle attività economiche. ... omissis ...</p>

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Puglia</b>	Art. 11, commi 3 e 5 3. Nel quadro del sostegno allo sviluppo economico alla coesione e alla solidarietà sociale, la Regione altresì promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti attuativi. 5. La Regione valorizza e sostiene l'impresa e riconosce il ruolo di rappresentanza delle relative associazioni.
<b>Regione Umbria</b>	Art. 15, commi 3 e 4 3. La Regione riconosce il ruolo sociale dell'impresa, la libertà di iniziativa economica e le attività lavorative quali fattori di sviluppo, anche al fine di rafforzare un sistema produttivo integrato. La Regione favorisce e opera per il progresso scientifico, culturale e tecnologico delle produzioni e per la qualità delle attività imprenditoriali. 4. La Regione promuove investimenti pubblici a fini produttivi e occupazionali, sostiene le diverse forme associative e di cooperazione per lo sviluppo della imprenditorialità e in particolare le iniziative giovanili, femminili e senza fini di lucro e non profit.

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<p align="center"><b>Regione Liguria (delib. Consiglio Ministri 28 ottobre 2004)</b></p>	<p>L'art. 14, comma 2, secondo periodo, dispone che "la legge elettorale regionale assicura la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali proporzionalmente alla popolazione residente e le pari opportunità per uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive".</p> <p>Tale disposizione attiene al sistema di elezione che ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione è demandato alla disciplina della legge regionale nel quadro unitario dato dai principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato. L'introduzione nello statuto di disposizioni in materia elettorale viola, pertanto, la riserva di legge regionale e costituisce una forte limitazione dei poteri del Consiglio, oltre a determinare un irrigidimento della fonte, contrario alla volontà del legislatore costituzionale. Ciò comporta di conseguenza l'effetto di rendere indisponibili con l'iniziativa popolare referendaria le norme elettorali. Tale disposizione risulta altresì eccedere la competenza regionale, in relazione all'articolo 123, comma 1, Cost. che fissa rigidamente i contenuti e i limiti dello statuto stesso.</p> <p>La Corte Costituzionale si è già pronunciata in proposito, con la sentenza n. 2/2004, a seguito dell'impugnativa dello statuto della regione Calabria.</p>
--	---

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<p align="center"><b>Regione Abruzzo</b></p>	<p>Art. 6</p> <p>1. La Regione ... omissis ... garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo assicurando l'effettiva parità di accesso alle cariche pubbliche ed elettive; ... omissis ...</p> <p>Si fa comunque presente che l'art. 13 comma 1 secondo capoverso detta disposizioni che incidono nella "materia elettorale", coperta da riserva di legge regionale nel rispetto dei principi fondamentali statali. In particolare esso dispone che: "... omissis ... Sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o quello della coalizione di liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi".</p>
<p align="center"><b>Regione Calabria</b></p>	<p>Art. 38, comma 1, lett. d), comma 2</p> <p>1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri, disciplina: ... omissis ...</p> <p>d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.</p> <p>2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive.</p>

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<p align="center"><b>Regione Emilia Romagna</b></p>	<p>Art. 2, comma 1, lett. b)                      1. La Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti obiettivi: ... omissis ...                      b) il perseguimento della parità giuridica, sociale ed economica fra donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di tale principio, compreso l'accesso alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione.</p>
<p align="center"><b>Regione Lazio</b></p>	<p>Art. 19, comma 2                      2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale, ... omissis ..., in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia del Lazio. La legge elettorale promuove la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale, anche mediante azioni positive.</p>
<p align="center"><b>Regione Piemonte</b></p>	<p>Art. 13, comma 2                      2. La legge assicura uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale.</p>
<p align="center"><b>Regione Puglia</b></p>	<p>Art. 6, comma 2                      2. La legge regionale promuove parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive e pubbliche, allo scopo di favorire l'equilibrio della presenza fra generi.</p>
<p align="center"><b>Regione Toscana</b></p>	<p>Art. 4, comma 1, lett. f)                      1. La Regione persegue, tra le finalità prioritarie: ... omissis ...                      f) il diritto alle pari opportunità tra uomini e donne e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo una adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici.</p>

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<p><b>Regione Umbria</b></p>	<p>Art. 7 1. La Regione opera per attuare la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica anche con l'adozione di azioni positive. In particolare promuove, con appositi provvedimenti, pari condizioni per l'accesso alle cariche elettive.</p> <p>Art. 42, comma 3 3. La legge elettorale prevede incentivi e forme di sostegno a favore del sesso sottorappresentato. Si fa comunque presente che l'art. 63 comma 1 detta disposizioni che incidono nella "materia elettorale", coperta da riserva di legge regionale nel rispetto dei principi fondamentali statali. In particolare esso dispone che: "Il Presidente della Giunta regionale viene eletto direttamente dal corpo elettorale nella stessa scheda utilizzata per le elezioni del Consiglio regionale e con voto espresso a favore di una lista o di un candidato alla Presidenza o congiuntamente di una lista e del candidato alla Presidenza ad essa collegato, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge elettorale regionale.</p>
------------------------------	---

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<p><b>Regione Emilia Romagna (delib. Consiglio Ministri 8 ottobre 2004)</b></p>	<p>Gli artt. 17 e 19, prevedono nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, un'istruttoria in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, tra gli altri, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. A tal fine, la Regione opera per rendere effettivo il diritto alla partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali.</p> <p>Ciò comporta un ingiustificato appesantimento dell'attività regionale nel suo complesso, in contrasto con l'art.97 della Costituzione e in particolar modo un'interferenza nel procedimento legislativo, che può comportare violazione della autonomia del Consiglio regionale, organo deputato ad esercitare l'attività legislativa ai sensi dell'art.121 della Costituzione. Inoltre, il comma 2 dell'art. 17, prevedendo l'obbligo di motivazione sia per gli atti amministrativi di carattere generale sia per gli atti normativi, costituisce un limite ingiustificato alla potestà legislativa del consiglio regionale, ponendosi in contrasto col principio secondo cui l'attività legislativa non può essere soggetta all'obbligo di motivazione, in quanto attività libera nei fini.</p>
---	--

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Abruzzo</b>	Non previste
<b>Regione Calabria</b>	Non previste
<b>Regione Lazio</b>	Non previste
<b>Regione Liguria</b>	Non previste
<b>Regione Piemonte</b>	Non previste
<b>Regione Puglia</b>	Non previste
<b>Regione Toscana</b>	Non previste
<b>Regione Umbria</b>	Non previste

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<b>Regione Liguria (delib. Consiglio Ministri 28 ottobre 2004)</b>	<p>L'art. 20 comma 2 lett. b) prevede che il Presidente del Consiglio Regionale accerti il verificarsi dei presupposti di scioglimento del Consiglio nei casi indicati dall'art. 126 c. 3 della Costituzione e dallo Statuto, e promuova il conseguente decreto del Presidente della Repubblica.</p> <p>La norma in questione contrasta con l'art. 126 Cost.</p> <p>I casi contemplati dall'art. 126 comma 3 Cost. comportano l'automatico scioglimento del Consiglio Regionale senza alcun intervento da parte del Presidente della Repubblica. L'art. 126, primo comma, Cost. prevede, invece, il decreto presidenziale di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta, nei soli casi in cui questi abbiano compiuto "atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge", senza alcun intervento del Presidente del Consiglio regionale.</p> <p>La disposizione contrasta, altresì, con l'articolo 87 Cost. che prevede espressamente le funzioni del Presidente della Repubblica, le cui eventuali nuove funzioni non possono radicarsi in una fonte regionale, stante la competenza esclusiva statale in materia di organi dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera f, Cost.). In tal senso si è pronunciata la sentenza della Corte Costituzionale n. 134/2004.</p> <p>Una simile previsione viola, altresì, l'art. 123, primo comma, della Costituzione, non risultando "in armonia con la Costituzione".</p>
--	--

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Abruzzo</b>	Non previste
<b>Regione Calabria</b>	Non previste
<b>Regione Emilia Romagna</b>	Non previste
<b>Regione Lazio</b>	Art. 19, comma 4 4. Fermi restano i casi di scioglimento del Consiglio di cui agli artt. 43 (Mozione di sfiducia) e 44 (Ulteriori cause di cessazione dalla carica di Presidente), le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, che viene dichiarato con decreto dal Presidente del Consiglio regionale.  Art. 44, comma 2 2. L'esistenza di una causa di cessazione da una carica di Presidente della Regione, fatta salva l'ipotesi della rimozione nonché di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 126, comma 1 della Costituzione, è dichiarata con proprio decreto dal Presidente del Consiglio regionale.
<b>Regione Piemonte</b>	Non previste
<b>Regione Puglia</b>	Non previste
<b>Regione Toscana</b>	Art. 13, comma 2 2. Il Presidente del Consiglio ... omissis ... dichiara la cessazione degli organi regionali, nei casi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto; ... omissis ...
<b>Regione Umbria</b>	Art. 50, comma 1 1. Il Presidente del Consiglio ... omissis ... . Inoltre, sentito l'Ufficio di Presidenza, decreta lo scioglimento del Consiglio al di fuori dei casi previsti dall'articolo 126, comma 1 della Costituzione e verifica la ricevibilità delle mozioni di sfiducia.

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<b>Regione Emilia Romagna (delib. Consiglio Ministri 8 ottobre 2004)</b>	L'art. 24, comma 4, prevede che la regione disciplini le modalità di conferimento agli enti locali di cui all'art. 118 della Costituzione, definendo finalità e "durata dell'affidamento". La disposizione nel prevedere in linea generale "affidamenti" di funzioni amministrative a durata limitata, sembra menomare l'autonomia degli enti locali, che a norma dell'art. 114 della Costituzione sono "enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione" e a norma dell'art. 118, comma 2, sono "titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".
--	--

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Abruzzo</b>	Art. 68, comma 1 1. ... omissis ... La legge attribuisce o delega agli Enti locali funzioni amministrative in materia di competenza regionale.
<b>Regione Calabria</b>	Art. 46, comma 3 3. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione conferisce le funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, le Comunità montane, alle Province, alle Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà adeguatezza e differenziazione ... omissis ...
<b>Regione Lazio</b>	Art. 16, comma 1 1. In applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni amministrative relative alle materie oggetto di potestà legislative della Regione sono, con legge regionale, attribuite, di norma ai Comuni ovvero conferite alle Province ed agli altri enti locali ... omissis ... o riservate alla Regione medesima qualora ciò sia necessario per garantirne l'esercizio unitario ... omissis ...
<b>Regione Liguria</b>	Art. 51, comma 1 1. L'attività amministrativa, ... omissis ... è attribuita agli enti locali con legge regionale che determina gli standard e i requisiti qualitativi e quantitativi da rispettare nel territorio regionale.
<b>Regione Piemonte</b>	Art. 59 1. Nelle materie di propria competenza, la Regione conferisce, con legge, le funzioni amministrative agli enti locali, mantenendo quelle che necessitano di un esercizio unitario.

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Puglia</b>	Art. 8, comma 1 1. La Regione concorre allo sviluppo delle autonomie locali secondo il principio di sussidiarietà, leale collaborazione, differenziazione, unicità ed adeguatezza delle funzioni.
<b>Regione Toscana</b>	Art. 62, comma 1 1. La Regione, ... omissis ..., conferisce con legge agli enti locali le funzioni amministrative nelle materie di propria competenza.
<b>Regione Umbria</b>	Art. 26, comma 3 3. La Regione individua con legge, nelle materie di propria competenza, le funzioni amministrative da conferire ai Comuni e alle Province, ... omissis ...

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<b>Regione Emilia Romagna (delib. Consiglio Ministri 8 ottobre 2004)</b>	L'articolo 26, comma 3, ove attribuisce all'Assemblea legislativa il compito di individuare le funzioni della città metropolitana di Bologna, si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, che affida allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.
--	---

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Abruzzo</b>	Non previste
<b>Regione Calabria</b>	Art. 46, comma 6 6. La Regione favorisce altresì la costituzione di città metropolitane, promuovendo eventuali necessarie intese interregionali nel rispetto delle relative norme statali.
<b>Regione Lazio</b>	Non previste
<b>Regione Liguria</b>	Non previste
<b>Regione Piemonte</b>	Non previste

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Puglia</b>	Art. 7, comma 2 2. Il capoluogo della Regione è Bari, la cui funzione di città metropolitana è attuata attraverso le procedure di legge.
<b>Regione Toscana</b>	Non previste
<b>Regione Umbria</b>	Non previste

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<b>Regione Toscana</b> <b>(delib. Consiglio Ministri</b> <b>3 agosto 2004)</b>	L'art. 32, comma 2, dispone che il programma di governo è approvato dal Consiglio regionale entro 10 giorni dalla sua illustrazione. Tale disposizione risulta in contrasto con il principio di elezione a suffragio universale diretto del Presidente della Regione, di cui all'art. 122, quinto comma, della Costituzione, laddove non vengono precisate le conseguenze della mancata approvazione di tale programma, che devono essere, comunque, coerenti con la legittimazione popolare diretta del Presidente della Giunta.
<b>Regione Emilia Romagna</b> <b>(delib. Consiglio Ministri</b> <b>8 ottobre 2004)</b>	L'art. 28, comma 2, dispone che l'Assemblea discuta e approvi il programma di governo predisposto dal Presidente della regione riferito all'intera legislatura. Tale disposizione risulta in contrasto con il principio di elezione a suffragio universale diretto del Presidente della Regione, di cui all'art. 122, quinto comma, della Costituzione, laddove non vengono precisate le conseguenze della mancata approvazione di tale programma, che devono essere, comunque, coerenti con la legittimazione popolare diretta del Presidente della Giunta.
<b>Regione Liguria</b> <b>(delib. Consiglio Ministri</b> <b>28 ottobre 2004)</b>	L'art. 39 comma 3 prevede che "la mancata approvazione del programma a maggioranza assoluta dei propri componenti comporta la decadenza del Presidente della Giunta e lo scioglimento del Consiglio" e l'art. 40 comma 1 dispone che "il Presidente della Giunta regionale, trascorsi due anni dall'insediamento presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma. Il voto negativo del consiglio sulla relazione, espresso a maggioranza assoluta dei propri componenti, comporta la decadenza del Presidente della Giunta e lo scioglimento del Consiglio". Tali disposizioni prevedono un' ulteriore fattispecie del meccanismo del "simul stabunt, simul cadent" rispetto a quelle previste dalla Costituzione, che rappresentano un "numerus clausus". Per questo motivo si devono considerare incostituzionali tutte le ipotesi ulteriormente previste per contrasto con l'art. 123, primo comma della Costituzione, secondo il quale lo Statuto deve essere "in armonia" con la Costituzione, nonché con l'art. 126, c. 3, che prevede espressamente i casi in cui opera il meccanismo del "simul stabunt, simul cadent". Peraltro, la decadenza del Presidente, in luogo delle dimissioni, implica una conseguenza automatica che prescinde dalla volontà dell'organo, configurando una ingiustificata limitazione dei poteri dell'esecutivo regionale.
<b>Regione Abruzzo</b> <b>(delib. Consiglio Ministri</b> <b>28 ottobre 2004)</b>	L'art. 46, comma 2, prevede che il programma di governo venga approvato dal consiglio regionale e che il voto contrario produca gli stessi effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia. Tale disposizione nel prevedere un' ulteriore fattispecie del meccanismo del "simul stabunt, simul cadent" rispetto a quelle previste dalla Costituzione, che rappresentano un numerus clausus, contrasta con l'art. 123, primo comma della Costituzione, secondo il quale lo Statuto deve essere "in armonia" con la Costituzione, nonché con l'art. 126, comma 3, che prevede espressamente le ipotesi in cui opera il meccanismo del "simul stabunt, simul cadent". Inoltre la disposizione, nella parte in cui non prevede espressamente la stessa maggioranza qualificata prevista dall'art. 126, comma 2, Cost. per la mozione di sfiducia (maggioranza assoluta dei componenti), costituisce un'ingiustificata limitazione dell'autonomia del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto e si pone in contrasto anche con l'art. 122 comma 4.

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Calabria</b>	<p>Art. 33, comma 4 4. Nella prima seduta successiva alla elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta presenta il programma di governo e dà comunicazione della nomina dei componenti della Giunta.</p>
<b>Regione Lazio</b>	<p>Art. 42, comma 1 1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vicepresidente, scegliendoli anche al di fuori del Consiglio regionale. Essi devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale. Dell'avvenuta nomina viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina stessa, unitamente al programma politico e amministrativo dell'esecutivo.</p>
<b>Regione Piemonte</b>	<p>Art. 50, comma 4 4. Nella medesima seduta, il Presidente presenta alla Giunta e illustra al Consiglio il programma di governo per la legislatura sul quale si apre un dibattito.</p>
<b>Regione Puglia</b>	<p>Art. 41, comma 4 4. Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella seduta successiva alla nomina, unitamente al programma di governo.</p>
<b>Regione Umbria</b>	<p>Art. 63, commi 2 e 3 2. Il Presidente eletto presenta di fronte al Consiglio regionale nella prima seduta successiva all'elezione dell'Ufficio di Presidenza il programma di governo, che deve contenere l'illustrazione degli obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione. 3. Il Presidente nomina i componenti della Giunta regionale, indicando chi assume la carica di Vice Presidente e li presenta al Consiglio, unitamente all'illustrazione del programma.</p> <p>Art. 65, comma 2, lett. k) 2. In particolare il Presidente (della Giunta regionale): ... omissis ... k) presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di governo e sull'amministrazione regionale ... omissis ...</p>

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<b>Regione Liguria</b> <b>(delib. Consiglio Ministri</b> <b>28 ottobre 2004)</b>	L' art. 41, comma 2, prevede che "il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento". La disposizione è illegittima nella parte in cui non prevede la sola ipotesi di impedimento temporaneo, in quanto se si considerasse "impedimento permanente", non sarebbe consentita la sostituzione del Vice Presidente al Presidente, in virtù del "simul stabunt simul cadent" previsto dall'articolo 126, comma 3 della Cost.
--	--

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Abruzzo</b>	Art. 44 1. Il Vicepresidente svolge le funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
<b>Regione Calabria</b>	Art. 33, comma 6 6. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.
<b>Regione Emilia Romagna</b>	Art. 43, comma 1, lett. b) 1. Il Presidente della Giunta regionale: ... omissis ... b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il Vicepresidente della Giunta che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento e ne determina gli incarichi;
<b>Regione Lazio</b>	Art. 44, comma 1 1. Le dimissioni volontarie, la rimozione, la decadenza, l'impedimento permanente e la morte del Presidente della Regione comportano le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio regionale.
<b>Regione Piemonte</b>	Art. 53 1. ... omissis ... la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso (Presidente della Giunta regionale), comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. ... omissis ...

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Puglia</b>	Art. 22, comma 4 4. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso (Presidente della Giunta regionale) comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. ... omissis ...  Art. 42, comma 8 8. In caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in mancanza, dall'assessore più anziano per età e la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione, così come prevista dalla legge elettorale, del nuovo Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
<b>Regione Toscana</b>	Art. 33, commi 6, 7 e 8 6. La cessazione anticipata del Presidente (della Giunta regionale) comporta le dimissioni della Giunta e nei casi previsti dalla Costituzione, lo scioglimento del Consiglio, con l'indizione entro tre mesi di nuove elezioni. 7. Il consiglio e la giunta, presieduta dal vicepresidente esercitano le funzioni per il periodo successivo alla cessazione anticipata del presidente rispettivamente fino alla prima seduta del nuovo consiglio e fino alla proclamazione del nuovo presidente. 8. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei casi di scioglimento e rimozione previsti dall'articolo 126, comma primo della Costituzione.
<b>Regione Umbria</b>	Art. 64, comma 2 2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo.

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<p align="center"><b>Regione Liguria (delib. Consiglio Ministri 28 ottobre 2004)</b></p>	<p>L'art. 43, comma 2, stabilendo che la mozione di sfiducia debba essere sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio, contrasta con l'art. 126, comma 2 Cost., il quale, invece, prevede che sia sufficiente la sottoscrizione da parte di "almeno un quinto" dei componenti del Consiglio. La norma statutaria costituisce un illegittimo rafforzamento della posizione del Presidente della Giunta rispetto al Consiglio regionale, e rende più gravoso, rispetto al dettato costituzionale, il ruolo di controllo da parte delle opposizioni consiliari.</p>
--	--

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<p align="center"><b>Regione Abruzzo</b></p>	<p>Art. 47, comma 1 1. Il Consiglio esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta con mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. ... omissis ...</p>
<p align="center"><b>Regione Calabria</b></p>	<p>Art. 37, comma 2 2. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata. La mozione, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio è posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.</p>
<p align="center"><b>Regione Emilia Romagna</b></p>	<p>Art. 32, comma 1 1. L'assemblea legislativa può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata, per appello nominale, a maggioranza assoluta. ... omissis ...</p>
<p align="center"><b>Regione Lazio</b></p>	<p>Art. 43, comma 1 1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti stessi. ... omissis ...</p>
<p align="center"><b>Regione Piemonte</b></p>	<p>Art. 52, comma 1 1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. ... omissis ...</p>

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Puglia</b>	Art. 22, comma 3 3. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. ... omissis ...
<b>Regione Toscana</b>	Art. 33, comma 3 3. La sfiducia nei confronti del Presidente è espressa mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio e approvata per appello nominale con il voto della maggioranza dei componenti il consiglio. ... omissis ...
<b>Regione Umbria</b>	Art. 71, comma 1 1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<b>Regione Abruzzo (delib. Consiglio Ministri 28 ottobre 2004)</b>	<p>L'art. 45, comma 3, prevede il potere, da parte del Consiglio regionale, di sfiduciare uno o più assessori, e il conseguente obbligo, per il Presidente della Giunta, di sostituire questi ultimi. Si tratta di una previsione che contrasta con l'art. 122, comma 5, ultimo periodo, Cost., secondo cui "il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta".</p> <p>Nel momento in cui la Regione opta per il mantenimento della forma di governo preferenziale suggerita dal legislatore costituzionale, la Regione è tenuta al rispetto anche delle disposizioni costituzionali conseguenti. La regola del "simul stabunt simul cadent" in primo luogo, e il mantenimento dei peculiari poteri del Presidente eletto, tra cui, per l'appunto, quello di nomina e revoca dei consiglieri.</p> <p>Pertanto, la disposizione statutaria in esame, omettendo di prevedere la ratifica, da parte del Presidente della Giunta, della sfiducia consiliare – e quindi di rimettere alla sua volontà finale l'eventuale cessazione del mandato degli assessori regionali sfiduciati – costituisce una ingiustificata limitazione dei poteri presidenziali, in contrasto con la citata disposizione costituzionale.</p>
--	--

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Calabria</b>	Art. 37, comma 5 5. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo Assessore.
<b>Regione Emilia Romagna</b>	Non previste
<b>Regione Lazio</b>	Non previste
<b>Regione Liguria</b>	Art. 43, comma 4 4. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza assoluta dei propri componenti, motivata censura nei confronti di un singolo Assessore.
<b>Regione Piemonte</b>	Non previste
<b>Regione Puglia</b>	Non previste
<b>Regione Toscana</b>	Non previste
<b>Regione Umbria</b>	Non previste

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<b>Regione Abruzzo (delib. Consiglio Ministri 28 ottobre 2004)</b>	L'art. 47, comma 2, dispone che l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della giunta comporti la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio. Tale disposizione contrasta con l'art. 126, comma 3, che fa invece riferimento alle "dimissioni" della Giunta e non alla sua "decadenza". Occorre osservare, infatti, che mentre le dimissioni si configurano come atto "volontario", ancorché dovuto, da parte della Giunta, la "decadenza" implica una conseguenza automatica, che prescinde dalla volontà dell'organo, configurando quindi una limitazione dei poteri dell'esecutivo regionale.
--	---

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Calabria</b>	Art. 33, comma 5 5. L'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ai sensi dell'art. 37, comma 2, e ... omissis ... comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. ... omissis ...
<b>Regione Emilia Romagna</b>	Art. 32, comma 2 2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, eletto a suffragio universale diretto, comporta lo scioglimento dell'assemblea e la decadenza della Giunta regionale.
<b>Regione Lazio</b>	Art. 43, comma 2 2. L'approvazione della mozione di sfiducia (nei confronti del Presidente della Regione) comporta le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio.
<b>Regione Liguria</b>	Art. 43, comma 3 3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
<b>Regione Piemonte</b>	Art. 53 1. L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, ... omissis ..., comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. ... omissis ...
<b>Regione Puglia</b>	Art. 22, comma 4 4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, ... omissis ... comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. ... omissis ...
<b>Regione Toscana</b>	Art. 33, commi 2 e 6 2. Il Presidente cessa anticipatamente dall'incarico nei casi previsti dalla Costituzione. 6. La cessazione anticipata del presidente comporta le dimissioni della Giunta e, nei casi previsti dalla Costituzione lo scioglimento del consiglio, con l'indizione entro tre mesi di nuove elezioni.
<b>Regione Umbria</b>	Art. 71, comma 1, secondo capoverso, comma 2 1. ... omissis ... L'approvazione della mozione (di sfiducia) comporta le dimissioni del Presidente della Giunta, lo scioglimento del Consiglio regionale e l'indizione di nuove elezioni congiunte del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta. 2. Il Presidente e la Giunta regionale dimissionari rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta.

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<p><b>Regione Umbria</b> (delib. Consiglio Ministri 3 settembre 2004)</p>	<p>L'articolo 39, comma 2, e l'articolo 40 prevedono rispettivamente la possibilità che la Giunta regionale su autorizzazione conferita con legge regionale adotti regolamenti di delegificazione e che possa presentare al Consiglio il progetto di testo unico delle disposizioni di legge, riconoscendo la possibilità che alla Giunta stessa vengano attribuite deleghe legislative. Tali disposizioni contrastano con il principio della separazione dei poteri tra organo legislativo e organo esecutivo, che in mancanza di deroghe espresse costituzionali, non consente l'adozione di regolamenti c.d. di delegificazione e deleghe legislative, né le deroghe previste nella legislazione statale sono suscettibili di estensione analogica. In particolare, poi la tipologia del regolamento non è ammissibile nelle materie di competenza concorrente, in quanto incide sui principi stabiliti dallo Stato con normativa primaria, in contrasto con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Inoltre, la disposizione di cui all'articolo 40 appare incostituzionale, perché attraverso l'utilizzo del potere di delegificazione, di cui al succitato articolo 39, si verrebbe a consentire alla Giunta di disciplinare materie di competenza legislativa, tanto più che trattasi di approvazione meramente formale, essendo precluso al Consiglio, organo detentore della funzione legislativa, qualunque potere emendativo del testo.</p>
<p><b>Regione Liguria</b> (delib. Consiglio Ministri 28 ottobre 2004)</p>	<p>L'art. 50 comma 3 e il correlato art. 76 comma 1 lett. b), che prevedono l'approvazione da parte della Giunta regionale di regolamenti di delegificazione sulla base della legge regionale di autorizzazione, contrastano con il principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed esecutivo, che in mancanza di deroghe espresse costituzionali, non consente l'adozione di regolamenti c.d. di delegificazione, né le deroghe previste nella legislazione statale sono suscettibili di estensione analogica. In particolare, la tipologia dei regolamenti di delegificazione non è ammissibile nelle materie di competenza concorrente, in quanto incide sui principi stabiliti dallo Stato con normativa primaria, in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione.</p>

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<p><b>Regione Abruzzo</b></p>	<p>Art. 12, comma 1 1. Il Consiglio regionale ... omissis ... esercita la funzione ... omissis ... regolamentare.</p> <p>Art. 39, commi 2 e 3 2. La legge, per materie determinate omogenee può prevedere la redazione di Testi unici regionali, fissando termini, principi e criteri direttivi. 3. I Testi unici sono approvati dal Consiglio con la sola votazione finale e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.</p>
-------------------------------	--

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<p align="center"><b>Regione Calabria</b></p>	<p>Art. 16, comma 2 2. Le funzioni legislative non sono delegabili.</p> <p>Art. 43, comma 2, 3 e 5 2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato. 3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale. 5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, ... omissis ... adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.</p> <p>Art. 44, commi 1 e 2 1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino. 2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.</p>
<p align="center"><b>Regione Emilia Romagna</b></p>	<p>Art. 49, comma 1, 2 e 4 1. ... omissis ... La potestà legislativa è riservata all'Assemblea e non è delegabile. 2. La Giunta regionale, salva la competenza dell'Assemblea prevista dall'articolo 28, comma 4, lettera n), (regolamenti delegati alla Regione da leggi statali) approva i regolamenti nei casi previsti dalla legge regionale; ... omissis ... 4. La legge individua i presupposti in presenza dei quali la Giunta può adottare in via d'urgenza atti amministrativi in materia di competenza dell'Assemblea, salvo ratifica da parte di questa.</p> <p>Art. 54, commi 2 e 3 2. L'assemblea legislativa, con propria delibera, individua i casi ed avvia le procedure per la definizione del testo unico, e può incaricare la Giunta di predisporre il progetto di testo unico, indicando le fonti legislative regolamentari da raccogliere e stabilendo il termine entro cui operare il riordino delle materie. 3. I testi unici sono, di norma, approvati con procedura redigente.</p>

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<p><b>Regione Lazio</b></p>	<p>Art. 47, comma 2, lett. a), b) e c) 2. I regolamenti adottati dalla Giunta possono assumere la forma di: a) regolamenti esecutivi di leggi regionali; b) regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali; c) regolamenti autorizzati da apposita legge regionale, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone, ove necessario, l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, purché relativi a disciplina non coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione né riservata alla legge regionale ai sensi dello Statuto;</p> <p>Art. 36, comma 3 3. La Giunta regionale ... omissis ... procede periodicamente alla predisposizione ovvero all'aggiornamento di testi unici a carattere compilativi, previa comunicazione al Consiglio. Ove tale attività consiste in un riordino normativo ovvero compporti modifiche di carattere non meramente formale, la Giunta sottopone l'iniziativa all'esame del Consiglio sotto forma di proposta di legge per la successiva approvazione da parte del Consiglio stesso.</p>
<p><b>Regione Piemonte</b></p>	<p>Art. 27, comma 2, 3 e 5 2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale. 3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale. 5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. ... omissis ... . Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.</p> <p>Art. 56, comma 2, lett. g) 2. La Giunta inoltre: ... omissis ... g) ha facoltà, previa delega del Consiglio conferita con legge, di predisporre codici di settore o di materia successivamente approvati dal Consiglio.</p>

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<p><b>Regione Puglia</b></p>	<p>Art. 44, commi 1, 2 e 3 1. Alla Giunta regionale spetta la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi, di attuazione, d'integrazione nonché dei regolamenti delegati. La legge regionale indica le norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione. 2. I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole. 3. In caso di necessità e urgenza la Giunta regionale può adottare il regolamento salvo la successiva acquisizione del parere di cui al comma 2, che la Giunta è tenuta a richiedere entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.</p>
<p><b>Regione Toscana</b></p>	<p>Art. 11, comma 8 8. Le competenze del Consiglio non possono essere esercitate dagli organi di Governo della Regione, né in via d'urgenza né per delega.</p> <p>Art. 42, commi 2, 3 e 4 2. I regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla giunta con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto il termine, la giunta può procedere all'approvazione del regolamento. 3. I regolamenti delegati dallo stato sono approvati dal consiglio. 4. I regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie sono approvati dalla giunta, con la procedura prevista al comma 2.</p> <p>Art. 44, commi 2, 3, 4 e 5 2. E' promossa, per le finalità del primo comma, la formazione di testi unici legislativi e regolamentari per settori organici. 3. I testi unici legislativi sono approvati con legge e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso. 4. Le parti del testo unico di mero coordinamento delle leggi esistenti sono approvate dal consiglio con un unico voto. 5. I testi unici regolamentari possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.</p>

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<p align="center"><b>Regione Toscana (delib. Consiglio Ministri 3 agosto 2004)</b></p>	<p>L'art. 54, commi 1 e 3, stabiliscono il diritto di accesso ai documenti amministrativi senza obbligo di motivazione e la non obbligatorietà di motivare gli atti amministrativi regionali meramente esecutivi. Tali norme risultano in contrasto con gli articoli 24, 97 e 113 della Costituzione, in quanto la mancanza dell'obbligo di motivazione nella richiesta di accesso ai documenti comporta un controllo generalizzato (ed immotivato) sull'attività dell'amministrazione ed attribuisce rilevanza giuridica anche a portatori di interessi di mero fatto, e non già solo a portatori di diritti ed interessi legittimi. L'esclusione dell'obbligo di motivare gli atti meramente esecutivi risulta, invece, in contrasto con i principi del buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost..</p>
--	---

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<p align="center"><b>Regione Abruzzo</b></p>	<p>Art. 53 1. ... omissis ... L'accesso all'Amministrazione regionale è disciplinato dalla legge; ... omissis ...</p>
<p align="center"><b>Regione Calabria</b></p>	<p>Art. 5, comma 2 2. La legge regionale definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo, favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti.</p>
<p align="center"><b>Regione Emilia Romagna</b></p>	<p>Art. 61, comma 2, 3 e 6 2. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo garantendo la partecipazione e il diritto di accesso, nonché il contraddittorio, dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi. ... omissis ... 3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi sono pubblici nei modi stabiliti dalla legge e devono essere motivati. 6. Il diritto di accesso ai cittadini ai documenti amministrativi non può essere limitato se non con atto limitato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.</p>
<p align="center"><b>Regione Lazio</b></p>	<p>Art. 51, comma 1 e 2 1. L'attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia ed efficienza. 2. A tal fine, le leggi ed i regolamenti regionali introducono disposizioni dirette a garantire ... omissis ... la loro conclusione (dei procedimenti amministrativi) entro termini certi mediante provvedimenti espressi e motivati ... omissis ... l'accesso ai documenti amministrativi e la relativa pubblicità.</p>

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Liguria</b>	Art. 11, comma 2 2. La Regione assicura il diritto di accesso ai documenti e provvede a realizzare il sistema integrato di servizi e informazioni utili.
<b>Regione Piemonte</b>	Art. 58, comma 2 2. La Regione ... omissis ... garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, al procedimento amministrativo, nonché l'accesso ai documenti amministrativi.
<b>Regione Puglia</b>	Non previste
<b>Regione Umbria</b>	Non previste

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<b>Regione Emilia Romagna (delib. Consiglio Ministri 8 ottobre 2004)</b>	<p>L'art. 62, comma 3, ove prevede che la regione disciplini, in conformità ai principi costituzionali, il rapporto di lavoro del personale regionale, presuppone la disciplina sostanziale del rapporto di lavoro nonché dei suoi aspetti fondamentali. Ciò esula dalla competenza legislativa regionale ed invade la sfera di competenza riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. 1) della Costituzione (ordinamento civile). Tale argomentazione risulta altresì confermata dalla sentenza n. 2/2004, che pur non escludendo "una seppur ridotta competenza normativa regionale in materia", attribuisce la disciplina del rapporto di lavoro del personale regionale alla competenza esclusiva statale.</p>
--	--

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Abruzzo</b>	<p>Art. 53 1. ... omissis ...; il rapporto di impiego del personale è regolato dalla legge e dal contratto.</p>
<b>Regione Calabria</b>	<p>Art. 50, comma 5 5. Nell'esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale.</p>
<b>Regione Lazio</b>	<p>Art. 53, comma 3 3. L'amministrazione regionale assicura al proprio personale l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali dei lavoratori ed in particolare di quelli sindacali ... omissis ...</p>
<b>Regione Liguria</b>	<p>Art. 71, comma 3 e 4 3. La legge regionale assicura le necessarie forme di mobilità e disciplina in modo coordinato le modalità di assunzione, di contrattazione e di gestione amministrativa, promuovendo pari opportunità alle donne e agli uomini nell'accesso agli incarichi interni all'Ente. 4. La Regione assicura l'effettivo e costante aggiornamento professionale e formativo dei dirigenti e del personale regionale.</p>

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Piemonte</b>	Art. 96, comma 2 2. La Giunta e il Consiglio hanno ruoli organici separati per il proprio personale. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza, secondo le rispettive competenze, presentano al Consiglio le proposte di revisione del ruolo organico del personale e specificano le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale.
<b>Regione Puglia</b>	Non previste
<b>Regione Toscana</b>	Art. 52, comma 3 3. La Regione valorizza il personale regionale e ne cura la formazione professionale, per garantire efficacia ed efficienza all'azione amministrativa.
<b>Regione Umbria</b>	Art. 33 1. L'ordinamento del personale regionale è regolato dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti, nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla legge statale e regionale. 2. La dotazione organica del personale deve essere adeguata allo svolgimento delle funzioni spettanti alla Regione. 3. La Regione, al fine di valorizzare la professionalità, l'operatività e l'efficienza del personale, ne promuove la formazione e l'aggiornamento.

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<b>Regione Toscana (delib. Consiglio Ministri 3 agosto 2004)</b>	L'art. 63, comma 2, stabilisce che la legge regionale, "nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, può disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite (agli enti locali) per assicurare requisiti essenziali di uniformità". La disposizione si pone in contrasto con l'art. 114 e 117, comma 6, della Costituzione. La Carta costituzionale, infatti, prevede il principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti locali e riserva in via esclusiva alle fonti statutarie e regolamentari degli Enti locali la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite agli stessi Enti.
--	---

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Abruzzo</b>	Non previste
<b>Regione Calabria</b>	Non previste
<b>Regione Emilia Romagna</b>	Non previste
<b>Regione Lazio</b>	Non previste
<b>Regione Liguria</b>	Non previste
<b>Regione Piemonte</b>	Non previste
<b>Regione Puglia</b>	Non previste
<b>Regione Umbria</b>	Non previste

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<b>Regione Liguria (delib. Consiglio Ministri 28 ottobre 2004)</b>	L'art. 64, nella parte in cui prevede l'istituzione e la disciplina da parte della regione di nuovi enti locali territoriali, non previsti direttamente dall'art. 114 Cost., si pone in contrasto con la citata disposizione costituzionale, in quanto non rientra nelle competenze della regione istituire enti locali ulteriori rispetto a quelli ivi previsti.
--	---

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Abruzzo</b>	Non previste
<b>Regione Calabria</b>	Non previste
<b>Regione Emilia Romagna</b>	Non previste
<b>Regione Lazio</b>	Non previste
<b>Regione Liguria</b>	Non previste
<b>Regione Piemonte</b>	Non previste
<b>Regione Puglia</b>	Non previste
<b>Regione Umbria</b>	Non previste

### DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI

**Regione Toscana  
(delib. Consiglio Ministri  
3 agosto 2004)**

L'art. 64, secondo comma, stabilendo che "la legge disciplina, limitatamente ai profili coperti da riserva di legge, i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti locali di istituirli", senza alcun riferimento all'art. 119 Cost., eccede la competenza legislativa della Regione, ponendosi in contrasto con il menzionato art. 119 comma 2 della Costituzione, che attribuisce in materia una potestà legislativa concorrente alle regioni, da esercitarsi in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 37/2004, interpretando l'art. 119 comma 2 della Costituzione, ha espressamente affermato che "non è ammissibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potestà regionali autonome in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale" e che la materia del sistema tributario degli enti locali non rientra nell'ambito della potestà legislativa "residuale" delle regioni. Inoltre, la norma contestata prefigura, relativamente alla disciplina dei tributi degli enti locali, un particolare rapporto tra fonti normative (legge regionale, per la parte coperta da riserva di legge, e normativa locale, per quanto concerne l'istituzione e gli altri aspetti non coperti da riserva di legge) che non necessariamente sarà adottato dal legislatore nazionale nel momento in cui darà attuazione all'art. 119 Cost. Come ha osservato la Corte Costituzionale nella menzionata sentenza, infatti, è in realtà possibile ipotizzare "situazioni di disciplina normativa sia a tre livelli (legislativa statale, legislativa regionale, e regolamentare locale), sia a due soli livelli (statale e locale, ovvero regionale e locale)". L'art. 64 secondo comma della legge statutaria, invece, non solo sembra escludere a priori la possibilità della soluzione a tre livelli, ma dà per scontato che, nell'ambito di quella a due livelli, la potestà legislativa competente debba essere quella regionale, così compiendo una scelta che, anche alla luce delle osservazioni della Corte, spetta comunque al legislatore nazionale. La norma regionale prefigura, quindi, margini di autonomia più ampi di quelli che il sistema tributario concede, ex art. 119 Cost..

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Abruzzo</b>	Non previste
<b>Regione Calabria</b>	Non previste
<b>Regione Emilia Romagna</b>	Non previste
<b>Regione Lazio</b>	Non previste
<b>Regione Liguria</b>	Non previste
<b>Regione Puglia</b>	Non previste
<b>Regione Umbria</b>	Non previste

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<b>Regione Umbria (delib. Consiglio Ministri 3 settembre 2004)</b>	L'articolo 66, commi 1 e 2, prevedendo che "la carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Consigliere regionale" e disciplinandone le sue conseguenze, viola l'articolo 122, comma 1, della Costituzione, che riserva esplicitamente l'individuazione dei casi di incompatibilità nonché del sistema elettorale alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, e non allo Statuto. La legge regionale, infatti, è adottata da organi e con procedure differenti rispetto a quelle previste per l'approvazione dello Statuto (sentenza Corte Costituzionale n. 2/2004).
<b>Regione Emilia Romagna (delib. Consiglio Ministri 8 ottobre 2004)</b>	L'art. 45, comma 2, ove prevede che "la carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale", viola l'articolo 122, comma 1, della Costituzione, che riserva esplicitamente l'individuazione dei casi di incompatibilità nonché del sistema elettorale alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, e non allo Statuto. La norma statale, pertanto, incidendo nell'ambito della materia elettorale, viola la riserva di legge regionale di cui al citato articolo 122 della Costituzione. La legge regionale, infatti, è adottata da organi e con procedure differenti rispetto a quelle previste per l'approvazione dello Statuto (sentenza Corte Costituzionale n. 2/2004).

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Abruzzo</b>	Non previste
<b>Regione Calabria</b>	Non previste
<b>Regione Lazio</b>	Non previste
<b>Regione Liguria</b>	Non previste
<b>Regione Piemonte</b>	Non previste
<b>Regione Puglia</b>	Non previste
<b>Regione Toscana</b>	Art. 35, comma 3 3. La nomina ad assessore comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale.

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<b>Regione Toscana (delib. Consiglio Ministri 3 agosto 2004)</b>	L'art. 70, comma 1, prevede la partecipazione degli organi di governo e del consiglio regionale alle decisioni dirette alla formazione ed attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale. La disposizione contrasta con l'art. 117, 5 comma, Cost. nella parte in cui non prevede il rispetto delle norme di procedura stabilite da leggi dello Stato.
<b>Regione Emilia Romagna (delib. Consiglio Ministri 8 ottobre 2004)</b>	L'art. 49, comma 2, prevede che la Giunta regionale disciplini l'esecuzione dei regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale. La disposizione statutaria, omettendo di far riferimento al necessario rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, si pone in contrasto con l'art. 117, comma 5, della Costituzione, il quale statuisce espressamente che "le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, .... provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza".
<b>Regione Liguria (delib. Consiglio Ministri 28 ottobre 2004)</b>	L'art. 4 comma 2, prevede che "la Regione concorre alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede alla loro attuazione. Provvede, altresì, all'attuazione e all'esecuzione degli accordi comunitari". La norma eccede la competenza regionale, in quanto omette di menzionare il doveroso "rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza", in base a quanto disposto dall'art. 117, comma 5, della Costituzione 2)

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Abruzzo</b>	Art. 4, comma 3 3. La Regione contribuisce alla formazione, esecuzione e attuazione degli atti dell'Unione Europea, ... omissis ...
<b>Regione Calabria</b>	Art. 3, comma 2 2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari ... omissis ...  art. 42, comma 1 1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa ... omissis ... alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.
<b>Regione Lazio</b>	Art. 10, comma 4 4. (La Regione) Concorre con lo Stato e le altre Regioni alla formazione della normativa comunitaria e dà immediata attuazione agli atti dell'Unione Europea, anche realizzando, a tal fine, forme di collegamento con i relativi organi.
<b>Regione Piemonte</b>	Art. 15, comma 1 1. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari ... omissis ...
<b>Regione Puglia</b>	Art. 9, comma 2 2. La Regione partecipa, attraverso i propri organi rappresentativi, alla formazione di decisioni degli organismi comunitari e nelle materie di sua competenza, nei casi e con le forme disciplinati dallo Stato, può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
<b>Regione Umbria</b>	Art. 25, comma 1 1. La Regione, nelle materie di propria competenza, concorre alla formazione degli atti comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalle norme comunitarie e dalle leggi.

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<b>Regione Toscana (delib. Consiglio Ministri 3 agosto 2004)</b>	L'art. 75, comma 4, ove prevede che la proposta di abrogazione soggetta a referendum venga approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali, si pone in contrasto sia con l'art. 75 comma 4 della Costituzione, il quale prevede invece che il referendum venga approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, che con il principio di ragionevolezza, desunto dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Nei confronti delle disposizioni sopra indicate, pertanto, viene promossa dal Governo la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione.
--	---

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Abruzzo</b>	Art. 76, comma 2 2. Il referendum (abrogativo) è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
<b>Regione Calabria</b>	Art. 11, comma 4 4. La proposta soggetta a referendum (abrogativo) è approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
<b>Regione Emilia Romagna</b>	Art. 20, comma 5, secondo capoverso. 5. ... omissis ... La proposta soggetta a referendum (abrogativo) è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori della Regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
<b>Regione Lazio</b>	Art. 61, comma 2 2. La proposta soggetta a referendum (abrogativo) è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
<b>Regione Liguria</b>	Art. 8, comma 2 2. La proposta soggetta a referendum (abrogativo) è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
<b>Regione Piemonte</b>	Art. 78, comma 3 3. La proposta soggetta a referendum (abrogativo) è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Puglia</b>	Art. 18, comma 6 6. La proposta soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza degli elettori della regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
<b>Regione Umbria</b>	Art. 24, comma 6 6. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<b>Regione Abruzzo (delib. Consiglio Ministri 28 ottobre 2004)</b>	L'art. 79, comma 2, prevede che "il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio con motivata decisione". La disposizione, prevedendo che il Consiglio Regionale possa deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio regionale per le garanzie statutarie, con l'obbligo di motivare le deliberazioni anche legislative, costituisce un limite ingiustificato alla potestà legislativa del consiglio regionale, ponendosi in contrasto con l'art. 121, comma 2, e col principio secondo cui l'attività legislativa non può essere soggetta all'obbligo di motivazione in quanto attività libera nei fini.
--	--

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Calabria</b>	Art. 57, comma 7 7. Gli organi regionali si attengono alle valutazioni della Consulta (statutaria). Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singole valutazioni, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta.
<b>Regione Emilia Romagna</b>	Art. 69, comma 2 2. I pareri della Consulta (di garanzia statutaria), salvi gli effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento non determinano alcun obbligo, salvo quello di motivare in caso di dissenso rispetto al parere espresso.
<b>Regione Lazio</b>	Art. 68, comma 8, secondo capoverso 8. ... omissis ... Qualora il Consiglio intenda approvare la legge regionale senza modificarla sulla base dei rilievi contenuti nella pronuncia del Comitato (di garanzia statutaria) occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
<b>Regione Liguria</b>	Art. 76, commi 4, 5 e 6 4. Il parere (della Consulta statutaria) sulla conformità statutaria dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare è espresso prima dell'esame di questi da parte dell'Assemblea. 5. Il parere sulla ripartizione delle competenze (tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto) qualora non accolto dagli organi regionali interessati, viene sottoposto alla valutazione del Consiglio regionale. 6. Il parere negativo sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza.
<b>Regione Piemonte</b>	Art. 92, comma 4 4. Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singoli pareri (della Commissione di garanzia).
<b>Regione Puglia</b>	Art. 47, comma 1, lett. a) 1. E' istituito il Consiglio statutario regionale che: a) interviene, su richiesta, nella verifica della incompatibilità statutaria delle proposte di legge eventualmente dichiarata dalla competente Commissione consiliare, nei casi previsti dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
<b>Regione Toscana</b>	Art. 57, comma 3 3. Il giudizio del collegio di garanzia (statutaria) di non conformità allo Statuto comporta il riesame della fonte normativa, con le modalità previste dalla legge.
<b>Regione Umbria</b>	Art. 82, comma 3 3. La Commissione (di garanzia statutaria), qualora ritenga che una legge o un regolamento regionale non siano conformi allo Statuto ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta. L'organo competente è tenuto a riesaminare l'atto e a riapprovarlo con o senza modifiche.

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<p align="center"><b>Regione Umbria (delib. Consiglio Ministri 3 settembre 2004)</b></p>	<p>L'articolo 82 nella parte in cui prevede che la Commissione di garanzia statutaria esprima pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali e non già sui progetti o le proposte di legge o regolamenti, ove intesa come esame successivo al completamento dell'attività normativa e non come fase interna del procedimento formativo dell'attività stessa, viola la competenza del Consiglio e della Giunta regionale ex articolo 121 Cost. nonché l'articolo 134 Cost., in quanto la Commissione non interviene in sede di parere nel procedimento di formazione degli atti normativi, ma effettua un controllo su leggi e regolamenti già in vigore.</p>
--	--

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<p align="center"><b>Regione Abruzzo</b></p>	<p>Art. 79, comma 1, lett. c) 1. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie ... omissis ... esprime pareri e rende valutazioni: c) sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative sollevati da un quarto dei consiglieri.</p>
<p align="center"><b>Regione Calabria</b></p>	<p>Art. 57, comma 5, lett. c) 5. La Consulta, su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, nonché di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, esprime il proprio parere, in particolare, riguardo a: ... omissis ... c) la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto;</p>
<p align="center"><b>Regione Emilia Romagna</b></p>	<p>Art. 69, comma 1, lett. c) 1. La Consulta di garanzia statutaria: ... omissis ... c) esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali. Il parere di conformità allo Statuto è richiesto nei casi, nei modi e nelle forme previste dal regolamento dell'Assemblea legislativa;</p>
<p align="center"><b>Regione Lazio</b></p>	<p>Art. 68, comma 6, lett. b) e c) 6. Il Comitato di garanzia statutaria: ... omissis ... b) si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, prima della loro promulgazione; c) esprime parere sulle proposte di regolamento regionale di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c);</p>
<p align="center"><b>Regione Liguria</b></p>	<p>Art. 76, comma 1, lett. a) 1. La Consulta statutaria esprime pareri, a maggioranza dei suoi componenti entro venti giorni: a) sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare;</p>

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Piemonte</b>	Art. 92, comma 1, lett. c) 1. La Commissione di garanzia, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo Consiglieri oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, esprime parere: c) sulla coerenza statutaria di progetti di legge e di regolamenti.
<b>Regione Puglia</b>	Art. 47, comma 1, lett. a) 1. E' istituito il Consiglio statutario regionale che: a) interviene, su richiesta, nella verifica della incompatibilità statutaria delle proposte di legge eventualmente dichiarata dalla competente Commissione consiliare, nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale.
<b>Regione Toscana</b>	Art. 57, commi 1 e 3 1. E' istituito con sede presso il consiglio regionale, il collegio di garanzia statutaria, con il compito di verificare la rispondenza delle fonti normative regionali allo Statuto.

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<b>Regione Abruzzo (delib. Consiglio Ministri 28 ottobre 2004)</b>	L'art. 86, comma 3, nella parte in cui prevede che l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale sospende la pubblicazione dello Statuto nel bollettino ufficiale della regione, contrasta con l'art. 123, comma 2, Cost., secondo cui il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione, in quanto presuppone una limitazione ingiustificata dei termini entro cui il governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale. La sospensione presuppone infatti illegittimamente che i termini per un'eventuale seconda impugnativa, a seguito di sentenza della Corte e di nuova deliberazione consiliare, siano soltanto quelli che, sul totale dei trenta giorni previsti dalla Costituzione, residuino dalla sospensione.
--	---

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 30/11/2004**

<b>Regione Calabria</b>	Non previste
<b>Regione Emilia Romagna</b>	Non previste
<b>Regione Lazio</b>	Non previste
<b>Regione Liguria</b>	Non previste
<b>Regione Piemonte</b>	Non previste
<b>Regione Puglia</b>	Non previste
<b>Regione Toscana</b>	Non previste
<b>Regione Umbria</b>	Non previste

**Stato dell'arte relativo all'elaborazione degli Statuti regionali  
al 30 novembre 2004**

<b>N.</b>	<b>Regione</b>	<b>Progetti presentati ed elaborati</b>	<b>Stato dell'arte</b>
1	<b>ABRUZZO</b>	La proposta è stata definita dalla Commissione in data 5 dicembre 2001.	<p>La Commissione, nella seduta del 17 luglio 2003, ha licenziato definitivamente la proposta del nuovo Statuto regionale.</p> <p>Il Consiglio regionale, nelle sedute del 23 e 24 settembre e 30 dicembre 2003, ha approvato, in prima lettura, il nuovo Statuto regionale.</p> <p>A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2004, sono state rielaborate da parte della Commissione alcune disposizioni del nuovo Statuto regionale in quanto in deroga al principio "simul stabunt simul cadent".</p> <p><b>Il Consiglio regionale, nella seduta del 20 luglio 2004, ha approvato, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale che è stata approvata, poi, in seconda lettura, nella seduta del 21 settembre 2004.</b></p> <p>La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione (deliberazione Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2004).</p>

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
2	<b>BASILICATA</b>	La proposta è stata presentata in data 20/11/2002.	<p>La Commissione nella seduta del 22 dicembre 2003 ha licenziato la proposta del nuovo Statuto regionale.</p> <p>Il Consiglio regionale è stato convocato in sessione straordinaria nei giorni 25 febbraio, 2, 15, 22 e 29 marzo, 5 e 19 aprile 2004 per l'esame, in prima lettura, del nuovo Statuto regionale.</p> <p>A seguito della posizione assunta dalla minoranza di non partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, la proposta di Statuto non è stata esaminata da parte dell'Assemblea regionale.</p> <p>In data 19 aprile 2004, la Conferenza dei capigruppo ha deciso, a seguito delle richieste di audizioni da parte di organizzazioni professionali e di soggetti organizzati della comunità regionale, di procedere alla consultazione dei soggetti medesimi.</p> <p>Nella suddetta data il Presidente del Consiglio regionale ha riferito all'Aula sulle conclusioni della Conferenza. Di conseguenza è stato annullato il calendario dei lavori sullo Statuto e, pertanto, è stata rinviata la discussione in aula, anche degli emendamenti presentati dai Consiglieri.</p> <p>Successivamente il Consiglio regionale è stato convocato per esaminare il nuovo Statuto regionale il 30 e il 31 luglio 2004. In questa ultima seduta è stato messo in votazione l'art. 1 che però non è stato approvato e, pertanto, la seduta è stata sospesa.</p> <p>Alla luce dell'esito della votazione, il Consiglio regionale ha deciso di rinviare al 13 settembre 2004 la discussione del nuovo Statuto regionale.</p> <p>Nella seduta del 13 settembre 2004 il Consiglio regionale ha messo in votazione l'art. 1 emendato e l'art. 2 i quali però non sono stati approvati e, quindi, la seduta è stata di nuovo sospesa.</p>

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
3	<b>CALABRIA</b>	<p>La proposta è stata presentata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione in data 27/09/2001.</p>	<p>In data 31 luglio 2003 il Consiglio regionale ha approvato, in seconda lettura, il nuovo Statuto regionale, pubblicato sul BUR del 6 agosto 2003, n. 4.</p> <p>La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo.</p> <p>La Corte Costituzionale, con sentenza n. 2/2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un articolo e di alcuni commi del nuovo Statuto della Regione, relativi alla forma di governo e alla legge elettorale.</p> <p>In seguito, la Commissione si è riunita per riesaminare, in ottemperanza della sentenza della Corte costituzionale n. 2/2004, il nuovo Statuto regionale.</p> <p><b>Nella seduta del 6 luglio 2004, il Consiglio regionale ha approvato, in seconda lettura, il nuovo Statuto regionale che era stato approvato, in prima lettura, il 6 maggio 2004.</b></p>
4	<b>CAMPANIA</b>	<p>Sono state presentate 4 proposte di legge statutaria da parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del Presidente della Commissione (D'Ercole);</li> <li>- dal Gruppo di Rifondazione Comunista;</li> <li>- dal Consigliere dei Verdi (Cundari);</li> <li>- dal Capo gruppo di DFC (Lubritto).</li> </ul>	<p>La Commissione ha licenziato, il 13 ottobre 2003, la bozza di proposta del nuovo Statuto regionale. E' da rilevare, però, che l'articolato, per quanto riguarda la forma di governo, conteneva due opzioni. Per tale motivo la Commissione ha deciso di demandare al Consiglio regionale la scelta della forma di governo.</p> <p>Nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2003 il Consiglio regionale ha optato per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.</p> <p><b>Dopo un lungo iter d'esame da parte dell'Aula, lo Statuto regionale è stato approvato, in prima lettura, nella seduta del 18 settembre 2004.</b></p> <p>Nelle sedute del 23-24 novembre, il Consiglio regionale non ha proceduto all'esame, in seconda lettura, della Carta statutaria per mancanza del numero legale.</p>

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
5	<b>EMILIA ROMAGNA</b>	La Commissione ha adottato una "Ipotesi di proposizione normativa per la redazione di un progetto di Statuto", elaborata dagli esperti.	<p>La Commissione, nella seduta del 16 aprile 2004, ha concluso l'esame dell'articolato del nuovo Statuto regionale.</p> <p>Nella seduta del 4 maggio 2004, la Commissione ha stabilito un calendario di sedute per procedere alla seconda lettura extraregolamentare di alcuni articoli rimasti in sospeso ed ha deciso di portare il testo finale in Aula nell'ultima settimana di giugno.</p> <p>Nelle sedute del 7, 11, 18 e 25 maggio la Commissione ha concluso l'esame del testo. Nei giorni 24 e 25 giugno 2004 il Consiglio regionale ha aperto la discussione sul nuovo Statuto regionale con un dibattito generale e, nei giorni 29-30 giugno e 1° luglio 2004, ha proceduto all'esame dell'articolato.</p> <p><b>Il Consiglio regionale, nella seduta del 1° luglio 2004 ha approvato, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale che è stata approvata, poi, in seconda lettura nella seduta del 14 settembre 2004.</b></p> <p><b>La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione (deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'8 ottobre 2004).</b></p>
6	<b>LAZIO</b>	<p>Sono state presentate 2 proposte da parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del gruppo di RC (pdl n. 329/2001);</li> <li>- dei componenti della Commissione (esclusi i Consiglieri appartenenti al gruppo di RF) che hanno ripresentato in senso tecnico la bozza elaborata dai 3 esperti nominati dalla Giunta regionale (pdl n. 351/2001).</li> </ul>	<p>La Commissione ha ultimato l'esame dell'articolato dello Statuto nella seduta del 27 ottobre 2003.</p> <p>La proposta di Statuto è stata, quindi, sottoposta alle consultazioni esterne, che sono terminate nel mese di dicembre 2003.</p> <p>La Commissione si è riunita, poi, per valutare le osservazioni emerse nel corso delle audizioni svolte.</p> <p>Il Consiglio regionale è stato convocato nei giorni 7, 8, 15, 16, 20, 21, 22, 28, 29, 30 aprile e 5, 12 maggio 2004 per esaminare la proposta di Statuto.</p> <p><b>Nella seduta del 12 maggio 2004, il Consiglio regionale ha approvato, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale che è stata approvata, poi, in seconda lettura, nella seduta del 3 agosto 2004.</b></p>

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
7	<b>LIGURIA</b>	Alla Commissione è stata consegnata in data 15/11/2002 una bozza di articolato predisposta da un gruppo di funzionari regionali del Consiglio regionale coordinato dal Segretario del Consiglio medesimo.	<p>La Commissione ha definito, dopo un terzo riesame, un testo base dell'articolato del nuovo Statuto regionale da sottoporre alle consultazioni esterne, che sono terminate il 9 gennaio 2004.</p> <p>La Commissione, nella seduta del 23 gennaio 2004, ha iniziato il riesame dell'articolato che è stato concluso nella seduta del 4 giugno 2004.</p> <p><b>Il Consiglio regionale, nella seduta del 27 luglio 2004, ha approvato, in prima lettura, il nuovo Statuto regionale che è stato approvato, poi, in seconda lettura il 28 settembre 2004.</b></p> <p><b>La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2004).</b></p>
8	<b>LOMBARDIA</b>	Alla Commissione è stata presentata, in data 30 giugno 2003, una bozza tecnica del nuovo Statuto regionale elaborata dagli esperti di supporto alla Commissione medesima. E' stata presentata una proposta di legge di revisione dello Statuto ad iniziativa dei Consiglieri Litta Modignani (Radicali – Lista Bonino) ed altri.	<p>Il Consiglio regionale, nella seduta del 17 dicembre 2003, ha approvato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la proroga della Commissione sino al 30 giugno 2004;</li> <li>- un ordine del giorno in cui si stabilisce che entro giugno la Commissione dovrà sottoporre l'articolato del nuovo Statuto all'esame dell'assemblea consiliare.</li> </ul> <p>La Commissione non ha ancora iniziato l'esame dell'articolato.</p>
9	<b>MARCHE</b>	La proposta di articolato del nuovo Statuto regionale è stata elaborata progressivamente dagli esperti e dai funzionari regionali sulla base delle indicazioni della Commissione.	<p>La Commissione, in data 3 giugno 2004, ha licenziato l'articolato inerente la nuova Carta statutaria regionale.</p> <p><b>Il Consiglio regionale, nella seduta del 22 luglio 2004, ha approvato, in prima lettura, il nuovo Statuto regionale.</b></p> <p><b>Nella seduta del 4 ottobre 2004, il Consiglio regionale ha modificato alcune disposizioni dello Statuto e lo ha riapprovato, quindi, in prima lettura.</b></p>

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
10	<b>MOLISE</b>	Proposta di RC del 26 giugno 2002	<p>La Commissione, nel giugno 2003, ha definito la bozza del nuovo Statuto regionale. Trattandosi, comunque, di un'ipotesi "aperta", per quanto concerne la forma di governo (3 ipotesi) la Commissione ha stabilito di presentare la proposta in Consiglio regionale per un dibattito politico istituzionale, finalizzato ad acquisire l'orientamento della assemblea sulla questione.</p> <p>Detto dibattito, previsto nel corso del mese di luglio 2003, è stato rinviato per problemi istituzionali alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.</p> <p>A seguito della discussione avvenuta in Consiglio regionale, la Commissione, in data 30 ottobre 2003, ha definito la bozza di Statuto.</p> <p>La proposta è stata sottoposta ad una serie di consultazioni esterne che terminate in data 16 settembre 2004.</p> <p>Attualmente la proposta di legge statutaria è ancora all'esame della Commissione.</p> <p>Nei primi giorni del mese di dicembre è previsto l'esame in Consiglio di alcuni ordini del giorno relativi alle modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e al numero dei Consiglieri regionali.</p>

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
11	PIEMONTE	<p>Sono stati presentate due proposte di legge statutarie inerenti il Consiglio delle Autonomie locali.</p> <p>La prima è stata presentata (n. 512/2003) dal Consigliere Tapparo (Gruppo Misto), mentre la seconda (n. 527/2003) è stata presentata dal Consigliere Manica ed altri (DS – SDI).</p> <p>Sono state inoltre presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal Consigliere Vaglio (Federalisti - AN) ed altri la proposta di legge n. 566/2003 concernente la “Carta costituzionale del Piemonte”;</li> <li>- dal Consigliere Marcenaro (DS) ed altri la proposta n. 587/2003 inerente “Statuto della Regione Piemonte”;</li> <li>- dal Consigliere Cattaneo (FI) ed altri la proposta n. 594/2003 relativa “Nuovo Statuto della Regione Piemonte”;</li> <li>- dal Consigliere Chiezzi (Comunisti italiani) ed altri la proposta n. 599/2003 concernente “Statuto della Regione Piemonte”;</li> <li>- dal Consigliere Tapparo (Gruppo misto) la proposta n. 600/2002 inerente “Nuovo Statuto della Regione Piemonte”;</li> <li>- dal Consigliere Contu (Rifondazione comunista) la proposta n. 608/2003 relativa “Nuovo Statuto della Regione Piemonte”.</li> </ul>	<p>La Commissione ha iniziato, nella seduta del 27 novembre 2003, la discussione delle proposte di legge statutarie presentate dalla maggioranza e dalla minoranza.</p> <p>Nella seduta del 5 marzo 2004, la Commissione ha licenziato la proposta del nuovo Statuto regionale.</p> <p>La Commissione ha deciso di sottoporre la proposta, secondo un calendario prestabilito, ad una serie di consultazioni esterne che sono terminate il 7 aprile 2004. In seguito, sono state analizzate le osservazioni pervenute.</p> <p><b>Il Consiglio regionale, nella seduta del 6 agosto 2004, ha approvato, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale che è stata, poi, approvata in seconda lettura nella seduta del 19 novembre 2004.</b></p>

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
12	<b>PUGLIA</b>	La Commissione ha elaborato un testo unificato (novembre 2001) sulla base delle proposte definite dai gruppi di lavoro interni alla Commissione medesima, dal Presidente della Commissione e dal gruppo di RC.	La Commissione ha licenziato, nella seduta del 24 luglio 2003, la proposta del nuovo Statuto regionale. In data 21 ottobre 2003, il Consiglio regionale ha revocato la precedente deliberazione statutaria, adottata in data 11 settembre 2003 ed ha approvato in prima lettura il nuovo testo. <b>Il Consiglio regionale, nelle sedute del 3, 4 e 5 febbraio 2004, ha approvato, in seconda lettura, lo Statuto regionale.</b>
13	<b>TOSCANA</b>	Sulla base delle schede tematiche di approfondimento (elaborate da un gruppo di lavori interno) e in base alle indicazioni della Commissione il gruppo tecnico di esperti ha predisposto la bozza del nuovo Statuto regionale (luglio 2003)	La Commissione, in data 30 aprile 2004, ha licenziato sia la proposta del nuovo Statuto che quella inerente la legge elettorale. Il Consiglio regionale, nella seduta del 6 maggio 2004 ha approvato, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale, mentre in quella del 7 maggio 2004 ha approvato la legge elettorale regionale (L.R. n. 20/2004). <b>L'Assemblea regionale, nella seduta del 19 luglio 2004, ha approvato, in seconda lettura, la nuova Carta statutaria regionale. La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, dal Governo (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2004).</b>
14	<b>UMBRIA</b>	La proposta di articolato del nuovo Statuto regionale è stato progressivamente elaborato dagli esperti sulla base delle indicazioni della Commissione.	Nella seduta del 21 novembre 2003, il testo della bozza di Statuto è stato licenziato dalla Commissione ed in data 27 novembre 2003 è stato presentato in Consiglio regionale per un dibattito istituzionale. L'articolato è stato, poi, sottoposto ad una serie di consultazioni esterne che si sono concluse il 24 gennaio 2004. Il Consiglio regionale è stato convocato il 29, 30, 31 marzo e 1 e 2 aprile 2004 per l'esame del nuovo Statuto regionale. <b>Il Consiglio regionale, nella seduta del 2 aprile 2004, ha approvato, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale che è stata approvata, poi, in seconda lettura, nella seduta del 29 luglio 2004.</b> <b>La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2004).</b>

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
15	<b>VENETO</b>	<p>Sono state presentate 5 proposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 Galan (FI);</li> <li>n. 2 Cacciari ed altri (DS – Margherita);</li> <li>n. 3 Piccolo ed altri (PPE);</li> <li>n. 4 Manzato ed altri (Lega);</li> <li>n. 5 Scaravelli ed altri (AN).</li> </ul>	<p>La Commissione ha definito uno schema del nuovo Statuto ed ha attivato una serie di consultazioni esterne su base regionale e provinciale, che sono terminate nel mese di novembre 2003.</p> <p>La Commissione ha deciso di predisporre delle schede sottoforma di articolato. Nella seduta dell'11 marzo 2004, ha concluso l'esame delle schede ed ha aperto la discussione sui temi più controversi (forma di governo, numero dei consiglieri e degli assessori, funzioni della Giunta e del Consiglio).</p> <p>Ultimato il dibattito, la Commissione ha affidato ai cinque esperti di supporto tecnico alla medesima la stesura dell'articolato.</p> <p>In data 11 maggio 2004, è stata presentata alla Commissione la proposta di revisione dello Statuto regionale (n. 6).</p> <p>Nella stessa seduta è iniziato l'esame dell'articolato.</p> <p>In seguito, sono stati presentati emendamenti al testo da parte dei Commissari.</p> <p>La Commissione ha deciso, pertanto, di procedere ad un ulteriore esame della bozza.</p> <p>La Commissione, nelle sedute del 6 e 7 agosto 2004, ha approvato il testo del nuovo Statuto regionale.</p> <p>Il Consiglio regionale nonostante abbia dedicato 19 sedute alla proposta di Statuto non ha proceduto all'esame del testo per problemi politici. Nella seduta dell'8 ottobre 2004, su proposta del relatore, il Consiglio ha votato a maggioranza il rinvio del testo statutario in Commissione.</p>